

## **Accordo intercantonale sulle università**

del 20 febbraio 1997

### **I. Disposizioni generali**

#### *Art. 1 Scopo*

<sup>1</sup>L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.

<sup>2</sup>Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.

#### *Art. 2 Definizioni*

<sup>1</sup>È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all'accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.

<sup>2</sup>È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un'università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione base completa<sup>1</sup>.

#### *Art. 3 Principi*

<sup>1</sup>I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di formazione dei loro cittadini.

---

<sup>1</sup>RS 414.20

<sup>2</sup>I cantoni universitari garantiscono a studentesse e studenti, a candidate e candidati agli studi provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri.

*Art. 4 Politica universitaria*

<sup>1</sup>I cantoni universitari coordinano la loro politica universitaria. Essi coinvolgono i cantoni non universitari ai loro lavori e decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni.

<sup>2</sup>I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.

<sup>3</sup>Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

<sup>4</sup>I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell'Accordo sulle università (articolo 16) e la CDPE.

*Art. 5 Principato del Liechtenstein*

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente.

*Art. 6 Cantoni partecipanti al finanziamento di un'università*

I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un'università non sono tenuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l'ammontare dei contributi previsti al titolo IV.

*Art. 7 Cantone debitore*

<sup>1</sup>È considerato debitore il cantone contraente in cui la studentessa o lo studente ha il domicilio civile (articoli 23-26 CCS<sup>2</sup>) al momento del rilascio dell'attestato che abilita ad accedere agli studi universitari.

<sup>2</sup>Nel caso in cui una studentessa o uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove la studentessa o lo studente ha il domicilio civile al momento dell'inizio del nuovo studio (inizio del semestre).

**II. Studentesse e studenti**

*Art. 8 Definizione dello studente*

<sup>1</sup>È una studentessa o uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un'università o un altro istituto universitario, riconosciuti giusta l'articolo 2, di un cantone contraente.

<sup>2</sup>I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:

- a. fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che portano a certificati non accademici
- b. dottorato: cicli di studio che portano al dottorato

<sup>3</sup>Per studentesse o studenti in congedo non sono versati contributi.

---

<sup>2</sup>RS 210

*Art. 9 Determinazione dell'effettivo delle studentesse e degli studenti*

<sup>1</sup>L'effettivo delle studentesse e degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d'informazione universitario svizzero dell'Ufficio federale della statistica.

<sup>2</sup>Le studentesse e gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:

Gruppo di facoltà I:	scienze umane e scienze sociali
Gruppo di facoltà II:	scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due anni di medicina umana, dentaria e veterinaria
Gruppo di facoltà III:	medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione clinica)

<sup>3</sup>In caso di dubbio, la Commissione dell'Accordo sulle università decide in merito all'attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà.

<sup>4</sup>I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative delle studentesse o degli studenti per i quali pagano i contributi.

### **III. Accesso alle università e parità di trattamento**

*Art. 10 Parità di trattamento in caso di restrizioni per l'ammissione agli studi*

<sup>1</sup>Nel caso di restrizioni per l'ammissione agli studi, le studentesse e gli studenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti delle studentesse e degli studenti del cantone universitario.

<sup>2</sup>Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l'ammissione agli studi richiede il preavviso della Commissione dell'Accordo sulle università.

<sup>3</sup>Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, le candidate e i candidati agli studi e le studentesse e gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell'Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.

*Art. 11    Trattamento delle studentesse e degli studenti di cantoni non contraenti*

<sup>1</sup>Le studentesse e gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.

<sup>2</sup>Essi sono ammessi ad un'università solo nella misura in cui vi sono posti sufficienti per le studentesse e gli studenti dei cantoni contraenti.

<sup>3</sup>Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all'ammontare dei contributi giusta l'articolo 12.

**IV.        Contributi**

*Art. 12    Ammontare dei contributi*

<sup>1</sup>I contributi forfettari per studentessa e studente sono i seguenti:

	Gruppo di facoltà I	Gruppo di facoltà II	Gruppo di facoltà III
A partire dall'anno di studio 2005/2006 <sup>3</sup>	fr. 10'090	fr. 24'430	fr. 48'860

---

<sup>3</sup>Nuovi contributi a partire dall'anno di studio 2005/2006 secondo decisione della Commissione AIU del 15.2.2005, in base all'articolo 26

<sup>2</sup>La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per le studentesse e gli studenti del semestre d'inverno, l'altra metà per le studentesse e gli studenti del semestre d'estate.

*Art. 13 Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata*

<sup>1</sup>I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del dieci per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del cinque per cento.

<sup>2</sup>La riduzione per perdita dovuta a migrazione è a carico dei cantoni universitari, proporzionalmente alla percentuale dei contributi per studentesse e studenti extra-cantionali ad essi versati.

*Art. 14 Durata dell'obbligo di pagamento*

<sup>1</sup>L'obbligo di pagamento è limitato nel tempo

- a. a 12 semestri per studentesse e studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II, e
- b. a 16 semestri per studentesse e studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di facoltà III.

<sup>2</sup>È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti universitari svizzeri.

<sup>3</sup>Se una studentessa o uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitaria (articolo 7 capoverso 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella disciplina del primo diploma non è considerato un secondo studio.

*Art. 15 Riduzione per tasse d'iscrizione elevate*

I cantoni universitari possono riscuotere tasse d'iscrizione individuali eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell'Accordo sulle università, i contributi stabiliti all'articolo 12 sono ridotti dell'importo eccedente.

## V. Esecuzione

### *Art. 16 Commissione dell'Accordo sulle università*

<sup>1</sup>La Commissione dell'Accordo sulle università controlla l'esecuzione del presente accordo.

<sup>2</sup>Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari.

<sup>3</sup>Un rappresentante o una rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.

<sup>4</sup>La Commissione dell'Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti. Essa:

- a. sorveglia l'attività del segretariato dell'accordo;
- b. prende le decisioni correnti necessarie per l'esecuzione dell'accordo;
- c. presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti; di regola i comitati della CDPE e CDF sono consultati in precedenza.

### *Art. 17 Segretariato*

Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell'accordo. Esso tratta gli affari correnti dell'accordo.

### *Art. 18 Termine di pagamento*

<sup>1</sup>La Commissione dell'Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di accredito dei contributi.

<sup>2</sup>Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L'interesse moratorio non può essere più elevato di quello riscosso nell'ambito dell'imposta federale diretta.

*Art. 19    Compensazione*

I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente sono compensati con i crediti che esso vanta in virtù del presente accordo.

*Art. 20    Interessi sui contributi*

<sup>1</sup>I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati<sup>4</sup>.

<sup>2</sup>La Commissione dell'Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l'esecuzione dell'accordo.

**VI.        Istanze di ricorso**

*Art. 21    Istanza d'arbitrato*

Un'istanza d'arbitrato nominata dalla Commissione dell'Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l'effettivo delle studentesse e degli studenti, l'attribuzione delle studentesse e degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l'obbligo contributivo dei cantoni.

*Art. 22    Tribunale federale<sup>5</sup>*

Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l'articolo 83 capoverso 1 lettera b della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943<sup>6</sup> i litigi che

---

<sup>4</sup>Nel caso in cui il capitale netto del segretariato AIU, causa mancanza di reddito d'interessi, non bastasse più per compensare i costi d'esecuzione dell'Accordo, questi costi saranno fatturati ai cantoni contraenti, in modo proporzionale. La chiave di ripartizione è data dal numero di studenti soggetti all'AIU (mezzi del semestre invernale ed estivo). (Decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 28.10.2005, su proposta della Commissione AIU)

<sup>5</sup>Nota bene: il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF) del 17 giugno 2005. Sui litigi giusta l'articolo 22 AIU decide ora il Tribunale federale in base all'articolo 120 LTF.

<sup>6</sup>RS 173.110

potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo.  
Resta riservato l'articolo 21.

## **VII. Disposizioni finali**

### *Art. 23 Adesione*

L'adesione all'Accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE<sup>7</sup>.

### *Art. 24 Proroga e denuncia*

<sup>1</sup>L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due anni.

<sup>2</sup>L'accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.

<sup>3</sup>Se l'accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.

### *Art. 25 Numero minimo di cantoni contraenti*

Il presente Accordo esplica i suoi effetti, allorquando almeno la metà dei cantoni universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è garantito.

### *Art. 26 Adattamento dei contributi e delle riduzioni*

<sup>1</sup>La Commissione dell'Accordo sulle università può

- a. adattare l'importo dei contributi in funzione dell'evoluzione dei costi della formazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004, e

---

<sup>7</sup>Chiusura della procedura d'adesione: 29.11.1998

b. adattare l'importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004.

<sup>2</sup>L'adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

<sup>3</sup>La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere approvata da almeno cinque membri.

<sup>4</sup>La Commissione dell'Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno due anni e mezzo prima dell'entrata in vigore della stessa.

*Art. 27 Durata delle obbligazioni in caso di denuncia*

Un cantone che denuncia l'accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dallo stesso a favore delle studentesse e degli studenti immatricolati al momento del suo ritiro.

Berna, 20 febbraio 1997

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:  
Peter Schmid

Il segretario generale:  
Moritz Arnet

Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

Il presidente:  
Franz Marty

Il segretario generale:  
Kurt Stalder